

Oggetto: Istanza di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 387/03 e s.m.i, per la realizzazione ed esercizio di impianto di produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili ubicato nel Comune di Alessandria – Atto di indirizzo e di programmazione

**Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità,
Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo**

Sentiti il Sindaco Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'Assessore all'Ambiente e politiche per la sostenibilità ambientale Avv. Paolo Borasio

Premesso che:

- Con istanza in data 27.11.2019 la Ditta RGP Biometano Srl – Piazza Piccapietra n. 70 – GENOVA aveva presentato istanza per l'ottenimento di autorizzazione unica D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione ed esercizio di impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili (biometano) e upgrading in zona Valle San Bartolomeo, in Comune di Alessandria. A seguito della prima conferenza dei servizi, constatato che a giudizio degli Enti il sito prescelto presentava alcune criticità in termini di vicinanza ad insediamenti abitativi e produttivi, il proponente aveva deciso di ritirare l'istanza rinunciando al progetto.
- Il 2.11.2020 con nota assunta a protocollo Provincia 61158 del 04.11.2020 è stata presentata nuova istanza di autorizzazione, ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i, per la realizzazione ed esercizio di analogo impianto da ubicarsi nel Comune di Alessandria, in località Valmadonna - Via Porcellana, con contestuale avvio di una procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- Esaminata dagli Uffici Provinciali competenti la documentazione presentata, la stessa è stata giudicata improcedibile, ai sensi dell'art. 14 delle nuove linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/03 e s.m.i, come da comunicazione prot. 63465 del 6.11.2020 da parte degli stessi Uffici.
- La Ditta ha provveduto a inviare la documentazione integrativa mancante in data 21.12.2020 con protocollo Provincia 72283 del 23.12.2020 e, sulla base della quale, è stata indetta, da parte della Direzione Ambiente Provinciale una Conferenza dei Servizi avente ad oggetto *"Istanza di autorizzazione, ai sensi del*

D. Lgs. 387/03 e s.m.i, per la realizzazione ed esercizio di impianto di produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili ubicato nel Comune di Alessandria”

Considerato che:

- la proposta presentata si riferisce ad una ipotesi di intervento da attuarsi in area agricola nel territorio comunale di Alessandria e consistente nella costruzione di un nuovo impianto di produzione del **biogas** da **matrici di origine agricola** (reflui zootecnici e biomasse vegetali) con successivo upgrading del biogas a **biometano** tramite tecnologia di purificazione a membrane. Il biometano così prodotto verrà dunque immesso all'interno della rete di distribuzione del gas naturale gestita da AMAG e destinato al settore dell'autotrazione ai sensi del DM 2 marzo 2018 (Decreto Biometano).
- l'impianto proposto ha le seguenti caratteristiche:
 - localizzazione: Comune di Alessandria, Fg. 28 Part. 28, 92, 45, 85, 47
 - alimentazione: Circa 100 t/giorno di reflui zootecnici (liquame bovino, letame bovino), circa 57 t/giorno di insilati di colture dedicate di 2° raccolto (Triticale, Sorgo) e circa 41 t/giorno di sottoprodotti agroalimentari vegetali (vinacce, buccette, ecc)
 - reflui prodotti: Circa 60 t/giorno di digestato solido e circa 111 t/giorno di digestato liquido (al netto di 110 t/giorno riciccolati alla sezione di digestione anaerobica)
 - utilizzo reflui prodotti: Cessione del digestato prodotto a terzi per utilizzo agronomico
 - elementi impianto:

STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI IN INGRESSO

- 1 prevasca di carico V0 di volume lordo pari a circa 315 mc
- 3 trincee di stoccaggio per le biomasse vegetali T1, T2 e T3 di superficie complessiva pari a circa 6.150 mq
- 1 platea di stoccaggio per letame C0 di superficie pari a circa 600 mq
- 1 fabbricato stoccaggio coperto per sottoprodotti C1 di superficie pari a circa 1.300 mq

DIGESTIONE

- 2 digestori primari V1 e V2 di volume lordo pari a circa 3.620 mc ciascuno
- 2 digestori secondari V3 e V4 di volume lordo pari a circa 3.930 mc ciascuno

LOCALI TECNICI

- 2 locali tecnici di pompaggio F1 e F2
- 1 edificio tecnico F3 ospitante la cabina elettrica, sistema antincendio, locale cogeneratore, CT, servizi, locale reception
- sezione di upgrading UPGR
- 1 cabina di immissione REMI

STRUTTURE STOCCAGGIO DEI MATERIALI IN USCITA

- 1 prevasca separatore solettata
- 2 vasche V5 e V6 di volume lordo pari a circa 9.100 mc ciascuna
- 1 platea per stoccaggio separato solido C2 di superficie pari a circa 3.415 mq
- Superficie impianto: Circa 41.480 mq

Rilevato che:

- la proposta fonda le sue ragioni ed in particolare la sua localizzazione sul Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- l'art. 12 comma 7 del richiamato Decreto Legislativo recita che *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*;
- la condizione relative alla possibilità di realizzazione di detti impianti in area Agricola viene recepita ed amplificata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n.233/2017 ed in particolare dalle allegate Norme di attuazione che, all'art. 20, che riconosce le aree ad elevato interesse agronomico e costituite da territori appartenenti alla I e II classe nella Carta delle capacità d'uso dei suoli del Piemonte, persegue i seguenti obiettivi:
 - a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;

- b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
 - d. la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
 - e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).
- vero è che le norme transitorie di cui all'art. 11 del regolamento attuativo del piano paesaggistico regionale n. 4/R del 22.3.2019 definiscono immediatamente attuabili soltanto le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, mentre le direttive quali sono quelle contenute nel sopra richiamato art. 20 non sono vincolanti sino all'avvenuto adeguamento del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale; ma, ai fini della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, gli obiettivi sopra richiamati rappresentano completa motivazione ad escludere la possibilità di realizzazione dell'impianto nell'area proposta dando corpo, in sostanza, a quanto contenuto nel citato comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03.

Preso atto che:

- tale assunto trova conferma nella Sentenza del T.A.R. Toscana n. 287/2015 del 19.2.2015 che afferma che *"l'art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/03, prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che non è assoluta, ma affidata ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione che deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale – omissis – la realizzazione dell'impianto in zona agricola costituisce pertanto una possibilità da valutare nell'equilibrata composizione dell'interesse alla realizzazione dell'impianto e delle tradizioni agroalimentari"*

locali, della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.

- Il Consiglio di Stato con propria Sentenza n. 5094/2016 del 31.3.2016 ribadisce il concetto sostenendo che *“come ha condivisibilmente asserito il TAR, l’art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/03 prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, in quanto rimessa ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato evidenzia, con motivazioni non illogiche né irrazionali, l’assenza nel progetto di elementi atti a superare le criticità in materia di sostegno al settore agricolo”.*

Rilevato altresì che:

- nelle relazioni presentate non viene proposta alcuna considerazione o misura riguardante le condizioni che renderebbero possibile l’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n.387/03 rinnegando di fatto che la localizzazione possa essere condizionata ed evidenziando al cap. 4.1 della relazione tecnica il solo assunto che *“il posizionamento dell’impianto di digestione anaerobica in area agricola è, inoltre, coerente con quanto riportato all’art.12 del D. Lgs 387/2003, comma 7, “Gli impianti di produzione di energia elettrica¹ di cui all’art.2 comma 1 lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”;*
- l’impianto non può essere considerato quale struttura strettamente legata alla conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli locali; a tal proposito si rileva che un terzo delle matrici in ingresso all’impianto proviene da territori extra comunali;

Ritenuto che:

- sussistano le condizioni affinché l’Amministrazione Comunale debba esprimersi al fine di interpretare, anche con propria valutazione discrezionale, la fattibilità dell’impianto proposto così come evidenziato nelle sentenze del T.A.R. Toscana e del Consiglio di Stato sopra richiamate;
- la discrezionalità dell’Amministrazione invocata nelle due sentenze richiamate è basata sul recepimento e analisi della trattazione dei fatti contenendo il profilo del giudizio comparando, nel mentre, il soddisfacimento di interessi collettivi;

- tale interpretazione, pertanto, non può prescindere dalla constatazione della totale assenza, nel progetto presentato, di elementi atti a superare le criticità in materia di sostegno al settore agricolo così come espressamente richiesto e previsto dal più volte citato art.12 del D. Lgs 387/2003, comma 7;

Considerato inoltre che:

- sotto il profilo puramente viabile l'attuale volume di traffico risulta già sofferente a causa delle ridotte dimensioni delle carreggiate, insufficienti a sopportare un incremento di passaggi quotidiani di mezzi operativi;
- in particolare la larghezza della strada Cerca non consente, se non saltuariamente nei periodi di punta per le lavorazioni agricole, un incrocio di mezzi agricoli di grosse dimensioni considerando la mancanza della banchina e porterebbe allo sgritolamento del bordo strada in pochissimo tempo con la creazione di pericolose voragini e situazioni di pericolo vario per tutta la viabilità.
- Via della Porcellana, strada consortile con obbligo del Comune ad intervenire in percentuale alle spese di manutenzione, è strada di dimensioni adatte al solo smaltimento del traffico locale con fondo in parte asfaltato ed in gran parte inghiaiato e non sopporterebbe il transito costante di mezzi idonei ai conferimenti.

Ritenuto che:

- le proposte di adeguamento viabile presentate dalla Società su via Cerca con la creazione di n. 2 piazzole ai lati della strada per favorire l'immissione e l'uscita da via della Porcellana e su via della Porcellana stessa con la stesa di un semplice tappeto di usura sono assolutamente insufficiente a risolvere i problemi sopra considerati.

e la Giunta Comunale di Alessandria

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.Lgs. 28/2011;

Visto il D.Lgs. 387/2003;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa per la sola parte delle premesse tecniche della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo

parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile per la sola parte delle premesse tecniche della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

delibera

con votazione unanime espressa nelle forme di legge

1. di RITENERE il luogo ove verrebbe realizzato l'impianto, così come individuato dal proponente, ovvero quello identificato nel Comune di Alessandria, Fg. 28 Part. 28, 92, 45, 85, 47 non conforme ai requisiti indicati dall'art.12 del D. Lgs 387/2003, comma 7 ed in particolare al fatto che nell'ubicazione non si è tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14;
2. di DARE MANDATO ai dirigenti preposti all'espressione del parere da rendere in Conferenza dei Servizi di osservare quanto contenuto nel presente atto che si configura quale atto di indirizzo e di programmazione;

e il Consiglio Comunale delibera

1. di RITENERE il luogo ove verrebbe realizzato l'impianto, così come individuato dal proponente, ovvero quello identificato nel Comune di Alessandria, Fg. 28 Part.

28, 92, 45, 85, 47 non conforme ai requisiti indicati dall'art.12 del D. Lgs 387/2003, comma 7 ed in particolare al fatto che nell'ubicazione non si è tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14;

2. di DARE MANDATO ai dirigenti preposti all'espressione del parere da rendere in Conferenza dei Servizi di osservare quanto contenuto nel presente atto che si configura quale atto di indirizzo e programmazione;

con successiva votazione espressa ai sensi di legge

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.